

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE  
GAETANO PECORELLA

**La seduta comincia alle 15.**

*(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).*

**Discussione del disegno di legge: Nuove disposizioni in materia di visto di controllo sulla corrispondenza dei detenuti (2675).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Nuove disposizioni in materia di visto di controllo sulla corrispondenza dei detenuti ».

Ricordo che la Commissione ha già esaminato in sede referente il disegno di legge in titolo e che il prescritto numero di deputati ne ha richiesto il trasferimento in sede legislativa, ai sensi dell'articolo 92, comma 6, del regolamento, deliberato dall'Assemblea nella seduta di ieri 8 luglio 2003.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Con il provvedimento si intende anche adeguare la legge italiana alle disposizioni europee; tuttavia, si è manifestato qualche dubbio circa la formulazione approvata dalla Commissione secondo la quale gli istituti in questione « per esigenze investigative o di prevenzione dei reati, ovvero per ragioni di sicurezza o di ordine dell'istituto, possono essere disposti, nei confronti dei singoli detenuti o internati, per un periodo non superiore a sei mesi, prorogabile per periodi non superiori a tre mesi ». Si è infatti proposto di emendare il testo inserendo, dopo la parola « prorogabile », l'espressione « per non più di due volte ».

FRANCESCO CARBONI, *Relatore*. Nel rinviare alla relazione svolta in sede referente, devo fare presente anch'io, in qualità di relatore, come sia emersa la necessità di apportare una modifica al testo del disegno di legge. Il problema è stato sollevato stamattina, in Assemblea, dal collega Boato. In effetti, si propone di introdurre una tale correzione, sicché, nel testo definitivo, si conterrebbe la seguente formulazione: « prorogabile, per non più di due volte, per periodi non superiori ai tre mesi ».

Se, però, le esigenze sottostanti dovessero permanere, varrebbe la previsione di cui al primo punto del terzo comma dell'articolo 1 secondo la quale: « I provvedimenti previsti dal comma 1 sono adottati con decreto motivato, su richiesta del pubblico ministero o su proposta del direttore dell'istituto ». Quindi, il pubblico ministero provvederà, con altro decreto, a rinnovare il provvedimento.

VITTORIO TARDITI. Ma in senso restrittivo.

FRANCESCO CARBONI, *Relatore*. No, non in senso restrittivo; il provvedimento può essere automaticamente prorogato per un periodo uguale a quello iniziale, con due *tranche* di 3 mesi ciascuna.

VITTORIO TARDITI. Signor presidente, vorrei un chiarimento. Il provvedimento è prorogabile dal giudice; dunque, se ho ben compreso, l'intervento del collega era indirizzato a fare comprendere che, se fossero necessarie ulteriori limitazioni della corrispondenza dei detenuti, si potrebbe provvedere con un provvedimento del giudice, a norma dell'articolo 3.

FRANCESCO CARBONI, *Relatore*. È evidente che la proroga è disposta o dal

pubblico ministero o dal giudice di fronte al quale si procede.

PRESIDENTE. Vorrei, a mia volta, prima che si voti la proposta di modifica, chiedere un chiarimento al relatore. Vorrei che egli spiegasse alla Commissione quale sia la differenza tra i due casi dell'ipotesi di proroga rinnovabile solo per due volte e l'ipotesi, invece, di un nuovo provvedimento di visto e controllo sulla corrispondenza. Infatti, non vorrei che, con questa modifica, dopo due proroghe, non fosse più possibile il controllo sulla corrispondenza. Questa è la mia preoccupazione; il relatore è in grado, al riguardo, di dare una spiegazione alla Commissione?

FRANCESCO CARBONI, *Relatore*. Signor presidente, potremmo anche specificare che un nuovo provvedimento può essere adottato; evidentemente, con una ulteriore diversa motivazione o ritenendo che permangano le stesse esigenze. Ma tale provvedimento dovrà essere adottato con decreto motivato del giudice; quindi, un nuovo provvedimento, a mio avviso diverso dalle proroghe — in questi termini, infatti, lo concepisco —, dovrà essere adottato dal giudice.

PRESIDENTE. Vorrei, però, fosse chiarito quest'ultimo aspetto. Il nuovo provvedimento potrà essere assunto per le stesse esigenze per cui era stato adottato la prima volta o solo per esigenze nuove e diverse? Infatti, se permangono le stesse esigenze — per esempio, perché risultano, attraverso altre fonti conoscitive, rapporti con l'associazione criminale di cui fa parte — non vorrei che, limitando la possibilità di proroga a due volte soltanto, non fosse possibile, proprio perché non si tratterebbe di proroga, emettere un nuovo provvedimento se non per ragioni diverse. D'altra parte, diversamente, si tratterebbe di una proroga mascherata e, in tal caso, non cambierebbe nulla.

FRANCESCO CARBONI, *Relatore*. Presidente, a questo punto, dovremmo ulteriormente specificare la previsione, un po' come si è fatto per il 41-bis.

PRESIDENTE. A dire il vero, onorevole Carboni, il 41-bis è prorogabile; non si prevede, in quel caso, la limitazione delle due volte.

FRANCESCO CARBONI, *Relatore*. Sì, ma con l'obbligo di una nuova motivazione.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, non voglio mettere ai voti un provvedimento del quale non capiamo bene quali siano gli effetti. Infatti, se gli effetti del provvedimento fossero tali per cui, dopo due volte, la proroga, per gli stessi motivi e per le stesse esigenze, non sarebbe più possibile né lo sarebbe il controllo, forse, in tal caso, dovremmo discuterne un po' di più.

SERGIO COLA. Ritengo che le osservazioni del presidente siano fondatissime. D'altra parte, l'espressione « non prorogabile per più di due volte » non può che riferirsi, a mio modo di vedere, ad un periodo di tempo abbastanza lungo, congruo al fine di cercare di individuare se, attraverso la corrispondenza — ad esempio, nell'ambito dei reati di mafia —, si mantengano i contatti con l'esterno; è evidente che un anno di tempo (se intervengono le due proroghe) è già un periodo di tempo molto lungo che limita la libertà in questione: ancorché i motivi siano fondati, non si può spostare tale termine all'infinito. Dunque, il rilievo del presidente, a mio avviso, è più che giusto nel senso che, così com'è formulato, il testo sembrerebbe precludere, ove non sorgessero nuove e diverse esigenze, la possibilità del controllo della corrispondenza.

Dunque, vi sarebbe un anno di tempo per poter porre in essere questo tipo di controllo; è ovvio che se, a distanza di un anno di tempo, non si perviene ad alcun risultato, la misura restrittiva perde efficacia. Se, poi, in un momento successivo, dovesse sorgere altro e nuovo tipo di esigenza, allora, in questo caso, potrà essere reiterato. Non so se il discorso è chiaro; noi non possiamo non inserire un limite.

PRESIDENTE. Poiché non abbiamo le idee chiare, ritengo che la Commissione debba avere il tempo di riflettere sulla modifica proposta e di valutare quali conseguenze, eventualmente, ne potrebbero discendere.

FRANCESCO CARBONI, *Relatore*. L'aggiunta « per non più di due volte » riflette la preoccupazione di non rendere il provvedimento prorogabile all'infinito e, quindi, è evidente che l'inciso chiama in causa le motivazioni del giudice.

PRESIDENTE. Questo è chiaro, onorevole relatore; il problema è proprio che, se restano le stesse esigenze, non si può emettere un nuovo provvedimento e non si può più prorogare quello già emesso; pertanto, il detenuto può scrivere tranquillamente all'associazione criminosa di cui fa parte. Tale è la mia preoccupazione e, perciò, ritengo necessaria un'ulteriore riflessione al riguardo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

FRANCESCO CARBONI, *Relatore*. Intervenedo in sede di replica, concordo con le considerazioni del presidente e ritengo, quindi, auspicabile che, per il

momento, ci si limiti ad adottare un testo base di contenuto identico al provvedimento approvato in sede referente.

PRESIDENTE. Prendo atto che il sottosegretario Santelli rinuncia ad intervenire in sede di replica.

Propongo, dunque, che, per il momento, si adotti come testo base quello predisposto nel corso dell'esame in sede referente, senza la modifica di cui abbiamo testé discusso.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

*(Così rimane stabilito).*

Avverto che il termine per la presentazione delle proposte emendative è fissato alle ore 10 di martedì 15 luglio 2003.

Rinvio il seguito della discussione ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15,10.**

---

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO RESOCONTI  
ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

DOTT. VINCENZO ARISTA

*Licenziato per la stampa  
il 1° agosto 2003.*

---

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

ALLEGATO

**Disposizioni in materia di corrispondenza dei detenuti  
(C. 2675 Governo).****TESTO BASE ADOTTATO DALLA COMMISSIONE****Nuove disposizioni in materia di visto di controllo sulla corrispondenza dei detenuti.**

## ART. 1.

1. Dopo l'articolo 18-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, è inserito il seguente:

« ART. 18-ter. — (*Limitazioni e controlli della corrispondenza*). — 1. Per esigenze investigative o di prevenzione dei reati, ovvero per ragioni di sicurezza o di ordine dell'istituto, possono essere disposti, nei confronti dei singoli detenuti o internati, per un periodo non superiore a sei mesi, prorogabile per periodi non superiori a tre mesi:

a) limitazioni nella corrispondenza epistolare e telegrafica e nella ricezione della stampa;

b) la sottoposizione della corrispondenza a visto di controllo;

c) il controllo del contenuto delle buste che racchiudono la corrispondenza, senza lettura della medesima ».

2. Le disposizioni del comma 1 non si applicano qualora la corrispondenza epistolare o telegrafica sia indirizzata ai soggetti indicati nel comma 5 dell'articolo 103 del codice di procedura penale, all'autorità giudiziaria, alle autorità indicate nell'articolo 35 della presente legge ed agli organismi internazionali amministrativi o giudiziari preposti alla tutela dei diritti dell'uomo di cui l'Italia fa parte.

3. I provvedimenti previsti dal comma 1 sono adottati con decreto motivato, su richiesta del pubblico ministero o su proposta del direttore dell'istituto:

a) nei confronti dei condannati e degli internati, nonché nei confronti degli

imputati dopo la pronuncia della sentenza di primo grado, dal magistrato di sorveglianza;

b) nei confronti degli imputati, fino alla pronuncia della sentenza di primo grado, dal giudice indicato nell'articolo 279 del codice di procedura penale; se procede un giudice collegiale, il provvedimento è adottato dal presidente del tribunale o della corte di assise.

4. Le autorità giudiziarie di cui al comma 3, nel disporre la sottoposizione della corrispondenza a visto di controllo, se non ritengono di provvedere direttamente, possono delegare il controllo al direttore o ad un appartenente all'amministrazione penitenziaria designato dallo stesso direttore.

5. Contro i provvedimenti previsti dal comma 1 può essere proposto reclamo, secondo la procedura prevista dall'articolo 14-ter, al tribunale di sorveglianza, se il provvedimento è emesso dal magistrato di sorveglianza, negli altri casi, al tribunale nel cui circondario ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento. Del collegio non può far parte il giudice che ha emesso il provvedimento.

6. Nel caso previsto dalla lettera c) del comma 1, l'apertura delle buste che racchiudono la corrispondenza avviene alla presenza del detenuto o dell'internato ».

## ART. 2.

1. Le disposizioni dell'articolo 18-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, introdotto dall'articolo 1 della presente legge, si applicano anche ai provvedimenti in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore

della medesima legge; avverso tali provvedimenti l'interessato, nel termine di venti giorni, può proporre impugnazione secondo le modalità indicate al comma 5 del medesimo articolo 18-ter.

ART. 3.

1. Il comma 2 dell'articolo 14-*quater* della legge 26 luglio 1975, n. 354, è sostituito dal seguente:

« 2. Per quanto concerne la corrispondenza dei detenuti, si applicano le disposizioni dell'articolo 18-ter ».

2. Il settimo e il nono comma dell'articolo 18 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, sono abrogati.

3. All'ottavo comma dell'articolo 18 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, le parole: « , la sottoposizione al visto di controllo sulla corrispondenza » sono soppresse.

ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.